Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani
****

UFFICIO CASA

BANDO PUBBLICO INDETTO Al SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. PUGLIA N. 10/2014 E SS.MM.I.I., PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25.02.2026 avente ad oggetto *"Bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale (ERP) disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Canosa di Puglia ai sensi della Legge Regione Puglia N. 10/2014. ATTO DI INDIRIZZO.";*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 02.07.2026 con cui è stato approvato lo schema del presente bando, e i relativi allegati;

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

BANDO PUBBLICO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P. - Edilizia Residenziale Pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Canosa di Puglia, fatto salvo eventuali riserve di alloggi previste dall'art. 12 della Legge Regione Puglia n. 10/2014 e ss.mm.ii.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Canosa di Puglia secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando pubblico. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., NON potranno partecipare al presente concorso coloro i quali hanno occupato e/o occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)

1. Può partecipare al presente Bando di concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Canosa di Puglia, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale Comune o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 della L.R.P. n. 10/2014 e ss.mm.i.i.;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite convenzionale vigente alla data di scadenza del bando di concorso, stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1849 del 21.11.2025, pari a € 18.400,00. Il reddito di riferimento è quello

imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale (anno 2025 redditi 2024). Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'art.49, Capo IV, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi;

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza sono autocertificati ai sensi di legge e può essere anche documentato dal certificato storico occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego. Le dichiarazioni mendaci relative alla mancanza di reddito o dello stato di indigenza comportano l'esclusione del richiedente dal bando.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), in base al quale i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio;

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f)

del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato istanza per il precedente bando pubblicato nel 2019, la cui graduatoria è stata approvata con Determina n. 121 del 05/02/2021 e non sono risultati assegnatari di alloggio ERP, possono presentare nuova istanza relativa al presente bando, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.
Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.
La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Articolo 2
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere compilate obbligatoriamente in modalità telematica, a pena di esclusione. L'accesso alla procedura online è consentito tramite il proprio SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) o a mezzo di eventuale delega, collegandosi al seguente link:

https://serviziadomanda.resettami.it/canosa/

Le istanze potranno essere trasmesse a partire dal 09/07/2026 data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia e sul sito istituzionale dell'Ente e fino alle ore 12.00 del 07/09/2026.

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente:

1) copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
2) Scheda della situazione reddituale del nucleo reddituale riferita all'anno 2025 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 compilando o dichiarazione di indigenza;

Ogni informazione inerente le modalità di compilazione dell'istanza di partecipazione potrà essere reperita presso lo sportello dell'Ufficio Casa sito in Via G. Bovio n. 3, il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, anche per i candidati che dichiarino di non possedere le competenze tecniche necessarie per l'utilizzo della piattaforma telematica per l'invio della domanda, ai quali sarà garantito il supporto del medesimo Ufficio secondo le modalità di accesso opportunamente pubblicizzate.
Il funzionario responsabile del procedimento è il dott. Fabio Chiarelli (e-mail: ufficio.casa@comune.canosa.bt.it).

La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione in originale del richiedente o del documento di identità in corso di validità, nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato

per la partecipazione al concorso.

L'Amministrazione procederà a controlli d'Ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della Legge Penale e delle Leggi speciali in materia; esse comporteranno, oltre alle sanzioni previste, l'automatica esclusione dal bando e la decadenza da eventuali benefici ottenuti.

Entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di concorso è ammessa la regolarizzazione formale della documentazione prodotta, mediante integrazione, rettifica o sostituzione dell'istanza nonché delle dichiarazioni o certificazioni incomplete o erronee, nei limiti del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, purché finalizzata a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando e già maturati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il richiedente dovrà, ove coabitante, formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

Articolo 3
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nell'istanza di partecipazione, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinate con le modalità di cui all'articolo 21 della Legge n. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (fino a € 6.947,33 annui): **punti 4**

b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (fino a € 7.781,93 annui): **punti 3**

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (fino a € 14.729,26 annui): **punti 2**

a2) nucleo familiare composto da:

a) da 3 a 4 unita: **punti 1**

b) da 5: **punti 2**

c) da 6: **punti 3**

d) da 7 ad oltre: **punti 4**

a3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2**

a4) richiedenti che abbiano superato ii sessantasettesimo anno di età alla data di **punti 2**

presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:

a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione e prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:

Tale punteggio è attribuibile:

a. purché nessuno dei due componenti abbia superato ii trentacinquesimo anno di età; **punti 2**

b. qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario e dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile ii cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacita lavorativa pari almeno al 75 %, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della L. n. 289 del 11/10/1999 (modifica alla Disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 508 del 21/11/1988, recante Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordomuti e istituzione di una indennità di frequenza per i minori invalidi); **punti 2**

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1**

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica e da Enti del Terzo Settore convenzionati con la Pubblica Amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'art. 4 comma 11. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto non per morosità: **punti 4**

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando <u>in alloggio antigienico,</u> ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanta previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente **punti 2**

all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo ii titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinate ad abitazione. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata in favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del presente bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando. **punti 2**

a11) richiedenti che abitino alla data del presente bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della LRP 10/2014 e ss.mm.ii., definito come di seguito:

a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;

b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;

c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;

d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;

e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre

- per sovraffollamento determinato da oltre 1 persona in più: **punti 1**
- per sovraffollamento determinato da oltre 2 persone in più: **punti 2**
- per sovraffollamento determinato da oltre 3 persone in più: **punti 3**

a12) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando, l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando: **punti 6**

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da: immoralità,

inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole). **punti 6**

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.: **punti 1**

Non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere:

- **a4)** con **a6)**;
- **a9)** con **a10)**;
- **a14)** con **a)15**;
- **a14)** e **a)15** con **a9)**, **a10)**, **a11)**, **a12)**, e **a13)**;

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio (**a9) - a10**) - **a12**)) relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati la valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata quale certificazione ASL o relazione asseverata del tecnico.

Il Comune ai fini della conferma dei punteggi a9), a10), a12) si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

I punteggi non espressamente richiesti nella domanda non saranno attribuiti d'Ufficio, se non adeguatamente documentati, sia in sede di prima istruttoria, sia in sede di un eventuale ricorso alla Commissione Provinciale E.R.P.

2. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un Ufficiale erogante.

Articolo 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, l'Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna istanza nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le istanze per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché quelle dichiarate inammissibili.

Il Comune di Canosa di Puglia si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia e della ARCA Puglia Centrale, nonché sul sito del Comune di Canosa di Puglia.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP, per tramite dell'Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia. Questo ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e alla trasmissione alla ARCA Puglia Centrale e alle OO.SS..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quanto non viene aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell'arco del biennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando pubblicato nel 2019, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 05/02/2021, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché, obbligatoriamente, tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea (alloggi – parcheggio, alloggi in emergenza abitativa, alloggi per disagio abitativo, etc) a pena di revoca della stessa assegnazione temporanea. Quanti, pur inclusi nella graduatoria vigente alla data di pubblicazione del presente bando, non dovessero presentare istanza di partecipazione al presente bando, all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria

riveniente dal presente bando, perderanno ogni potenziale diritto di assegnazione di alloggio ERP come risultante dalla precedente graduatoria definitiva approvata con determina n. 121/2021. Per coloro che conducono un alloggio sulla base di assegnazione temporanea (alloggi – parcheggio, alloggi in emergenza abitativa, alloggi per disagio abitativo, etc) e che non dovessero presentare istanza di partecipazione al presente bando, all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria riveniente dal presente bando, sarà avviato il procedimento di revoca della stessa assegnazione temporanea e/o del contratto di concessione, con contestuale rilascio dell'alloggio.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R.P. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R.P. n° 10/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 5
GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4) a5) a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione Puglia o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 6
VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da al) ad a8), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché ii concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

I Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, ii quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla

Commissione di cui all'art. 42 della L.R. nl0/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 7
ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO
(art. 10 della LR. n. 10/2014 e ss.mm.ii.)

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva scaturente dal presente Bando, nel rispetto degli standard abitativi previsti dalla legislazione vigente, con Provvedimento del Dirigente del I Settore – Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

a. 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
b. 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
c. 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
d. 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
e. 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R.P. n. 10/2014 e ss.mm.i.i..

Articolo 8
RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R.P. n. 10/14 e ss.mm.ii.

Articolo 9
CONTROLLI

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati idonei controlli per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti utilmente collocati in graduatoria.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria e decadrà immediatamente dall'eventuale assegnazione concessagli, con obbligo di rilascio immediata e restituzione dell'immobile assegnato e/o occupato, fermo restando la perseguibilità ai sensi del Codice Penale e delle vigenti Leggi in materia.

Articolo 10

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Canosa di Puglia, in qualità di titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

Ai sensi degli art. 15-22 e 77 del GDPR, sono garantiti i diritti degli interessati.

Gli interessati possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web istituzionale al link:

www.comune.canosa.bt.it/it/privacy .

Articolo 11

NORMA FINALE

Della pubblicazione del presente bando è dato avviso sui quotidiani locali. Lo stesso viene affisso presso le sedi dell'Ente Gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e ss.mm. ii.

È possibile ricevere informazioni e assistenza presso lo sportello dell'Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, o via mail al seguente indirizzo: ufficio.casa@comune.canosa.bt.it.

Il Dirigente del I Settore
F.to dott.ssa Immacolata Elisabetta Todisco